

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 498-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE CARELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1964
(V. Stampato n. 616)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro delle Finanze
col Ministro dell'Industria e del Commercio
col Ministro del Commercio con l'Estero
e col Ministro della Sanità

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 marzo 1964

Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 1964

Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti

INDICE

1. — Premessa	Pag.	3
2. — Considerazioni sociali ed economiche	»	7
3. — Impiego dello zucchero e dell'alcoole in enologia	»	9
4. — La produzione dell'aceto e i suoi problemi	»	12
5. — Elementi principali del disegno di legge	»	14
DISEGNO DI LEGGE	»	17

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle due sedute del 9 ottobre 1962 il Senato approvò disegni di legge concernenti la « Delega al Governo ad emanare norme per la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini » e la « Delega al Governo di emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ».

L'abbinamento della discussione per i due provvedimenti venne ritenuto opportuno per la necessità di provvedere con tempestività alla difesa di un settore che purtroppo attende ancora decise azioni di intervento. Le deleghe accennate furono considerate valide a sostituire i disegni di legge che le avevano precedute per motivi di ordine tecnico, il cui esame, da parte della Sottocommissione presieduta dallo scrivente e della Commissione permanente, avrebbe richiesto un lunghissimo periodo che sarebbe stato esiziale per il riordinamento organizzativo della produzione vitivinicola nazionale.

Le note qui di seguito riportate chiariscono sufficientemente la situazione:

(Lettera al Presidente dell'8ª Commissione permanente del Senato da parte del Presidente della Sottocommissione incaricata dell'esame dei disegni di legge n. 1927 e 1044 e 1515).

Roma, 18 luglio 1962

« Signor Presidente,

La ringrazio, anche a nome dei senatori Desana, Dardanelli, De Leonardis, Arnaudi, dell'incarico relativo all'esame del disegno di legge n. 1927 concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e di aceti, e mi prego significarLe che la Sottocommissione, nonostante la buona volontà ripetutamente espressa di raggiungere un accordo anche sui punti maggiormente controversi e l'efficace ed obiettiva collaborazione dei rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dottor Ilardi e dottor Antona, non ha potuto assolvere, per inconciliabili diversità di vedute, nei termini di tempo concessole, il compito ad essa assegnato;

nè considera possibile, sempre per economia di lavoro, una qualsiasi proroga.

Ritiene invece che la materia trattata debba essere oggetto di un più esteso dibattito che democraticamente investa la responsabilità dell'8ª Commissione permanente e l'impegno dell'Aula.

Con ossequi

Il Presidente della Sottocommissione
Sen. Mario CARELLI »

(Lettera all'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste).

21 luglio 1962

« Caro Camangi,

la impossibilità di provvedere in maniera tempestiva all'approvazione del disegno di legge n. 1927 e la considerazione che la materia in esso trattata è prevalentemente di natura tecnica, consigliano di ricorrere alla delegazione delle Camere per l'emana-zione di un decreto di ordine integrativo e che abbia valore di legge.

Dico integrativo per il fatto che esso non può, per ovvie ragioni di celerità procedurale (necessità del decreto del Presidente della Repubblica), sostituirsi radicalmente al disegno di legge citato, ma deve invece inserirsi nel disegno di legge stesso possibilmente dopo il capitolo I, cioè dopo l'articolo 3 (perchè solo dopo il capitolo I si intendono esaurite le definizioni).

L'armonia della sistematica legislativa non verrebbe così alterata e ciò fa ritenere la proposta meritevole di un approfondito esame.

Allego alla presente il testo dell'articolo che proporrei come emendamento.

Saluti cordiali.

Dev.mo Sen. Mario CARELLI »

(Testo proposto).

« Art. 4. — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 1962, un decreto avente valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative

vigenti in materia di "Repressione delle frodi nella produzione, preparazione, conservazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti".

Il decreto, oltre alla classificazione e definizione tecnologica dell'uva, dei prodotti e sottoprodotti da essa derivanti, dei sottoprodotti della enologia in genere, della gradazione alcoolica, dovrà stabilire:

a) la disciplina della produzione, preparazione e conservazione dei mosti e dei vini, nonché le ordinarie pratiche di razionale enotecnica unitamente al divieto di trattamenti sulle cui tecniche di applicazione non sussista, per motivi sanitari, assoluta certezza d'innocuità e che garantiscano qualitativamente l'impossibilità di nobilitare vini scadenti e di alterare le caratteristiche intrinseche del prodotto;

b) la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di apportare annualmente con proprio decreto, di concerto col Ministro della sanità, sentiti i rispettivi Consigli superiori, variazioni ed aggiunte all'elenco dei trattamenti;

c) l'estensione delle norme ai vini Marsala e Moscato passito di Pantelleria e alla preparazione degli spumanti;

d) qualsiasi divieto e limitazione atti a garantire la genuinità del prodotto finito;

e) norme intese a disciplinare il commercio dei mosti e dei vini e le modalità per la preparazione e il commercio dei sottoprodotti della vinificazione, dell'aceto e dei prodotti per uso enologico;

f) disposizioni riguardanti l'applicazione anche ai prodotti importati dall'estero delle norme indicate per la produzione nazionale;

g) decise e chiare sanzioni per ostacolare le inadempienze e combattere le frodi, tenendo presente che le pene detentive non dovranno superare il massimo di 5 anni e quelle pecuniarie la somma di 50 milioni di lire, salvo casi speciali nei quali, in aggiunta o sostituzione di quelle fisse, possono essere stabilite penalità proporzionali fino a lire 100.000 per ogni quintale di prodotto irregolare;

h) che i processi tecnici di lavorazione e di produzione inquadrati negli schemi di programmazione produttivistica siano esenti da oneri fiscali;

i) l'esatto adempimento degli indirizzi di cui agli accordi di Bruxelles nei riguardi dell'attuazione del programma di sviluppo economico dei Paesi del Mercato comune europeo ».

La Commissione permanente ritenne opportuna la proposta di sostituire i disegni di legge relativi alla denominazione di origine dei vini e alla repressione delle frodi, con disegni di legge-delega sì da permettere l'abbinamento, nella discussione in Aula, delle due deleghe relative all'attività del settore vitivinicolo, anche per motivi di ordine pratico che riguardano la responsabilità delle Camere nel rendere validamente operanti provvedimenti necessari e indilazionabili.

Furono pertanto presentati, su proposta dei senatori Menghi, Carelli e Desana, i seguenti emendamenti ai disegni di legge già citati:

(Tutela delle denominazioni di origine dei mosti, dei vini e delle acqueviti).

« Art. 1. — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per tutte le denominazioni di origine dei mosti e dei vini ».

« Art. 2. — Il decreto di cui al precedente articolo dovrà stabilire:

1) la definizione delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, in relazione alla provenienza da uve di particolari vitigni, alla qualificazione geografica e alla denominazione merceologica, nonché alle seguenti specificazioni:

a) denominazione di origine semplice;

b) denominazione di origine controllata;

c) denominazione di origine controllata e garantita;

2) la disciplina relativa al riconoscimento, all'impiego delle denominazioni e di eventuali specificazioni aggiuntive in modo da assicurare una efficace tutela di tali denominazioni;

3) la istituzione di appositi albi dei vigneti nelle zone di produzione di mosti e vini a denominazione di origine, nonchè l'obbligo e le modalità di denuncia della produzione di tali mosti e vini, ai fini della determinazione della disponibilità di tali prodotti e del controllo del successivo commercio;

4) particolari norme per la disciplina della produzione, del confezionamento, del commercio e della detenzione delle uve, dei mosti e dei vini a denominazione di origine, al fine di impedire eventuali frodi, di facilitare i controlli e di offrire ai consumatori idonee garanzie sulle particolari caratteristiche qualitative dei prodotti;

5) norme atte a consentire che di volta in volta, ed in relazione alle richieste di riconoscimento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e previo parere di un apposito Comitato nazionale composto da rappresentanti dei Ministeri, Enti, associazioni ed organizzazioni sindacali interessati, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, vengano delimitate le zone produttive, e determinati i disciplinari di produzione necessari per il riconoscimento delle denominazioni di origine "controllata" e "controllata e garantita";

6) disposizioni che stabiliscano i compiti di vigilanza, di tutela, di sviluppo e propaganda da attribuire, anche in via amministrativa, al Comitato nazionale di cui al precedente punto; e che prevedano le modalità di determinazione delle norme di funzionamento del predetto Comitato;

7) norme che consentano e disciplinino la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui ai numeri precedenti per l'accertamento delle infrazioni;

8) una disciplina atta a consentire che venga di volta in volta attribuito, con de-

creto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'esercizio della vigilanza anche a consorzi volontari, sempre che garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni, abbiano particolari requisiti di composizione in rapporto al numero dei soci, all'estensione delle coltivazioni ed alla produzione, e i loro statuti consentano l'ammissione di viticoltori, singoli od associati, industriali o commercianti;

9) norme che consentano l'attribuzione ai funzionari dei Consorzi volontari, di cui al punto precedente, della qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente però alla parte che riguarda l'accertamento delle irregolarità circa l'uso delle denominazioni per la cui tutela detti Consorzi risultano costituiti;

10) norme transitorie per la immissione, nelle zone di produzione, dei territori in esse già ammesse, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 1164, nonchè per il riconoscimento dei Consorzi costituiti e funzionanti in forza di provvedimenti precedenti alla pubblicazione della presente legge.

Con il decreto potranno essere stabilite le sanzioni penali e le misure di sicurezza per l'infrazione alle norme in esso previste. Le pene detentive non dovranno superare nel massimo gli anni tre; le pene pecuniarie non dovranno superare la somma di lire 1 milione, salvo casi speciali, nei quali, in aggiunta o in sostituzione di quelle fisse, possano essere stabilite pene pecuniarie proporzionali fino a lire centocinquantamila per ettolitro di prodotto. Saranno inoltre disciplinati i limiti e le modalità del potere di chiusura dell'esercizio nei casi di infrazione ».

(Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti).

« Art. 1. — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per disci-

plinare in modo organico la produzione dei mosti, vini ed aceti, stabilendo norme adatte ad assicurare una efficace prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di tali prodotti.

Art. 2. — Il decreto dovrà stabilire:

1) le definizioni dei mosti, dei vini e degli aceti e dei sottoprodotti della vinificazione, in base a razionali criteri d'enotecnica ed al significato consuetudinario di tali denominazioni, nonché le altre definizioni che si rendano utili per l'esatta delimitazione e comprensione delle sue norme;

2) la disciplina della preparazione e conservazione dei detti prodotti e sottoprodotti, indicando in modo tassativo le aggiunte ed i trattamenti consentiti e prescrivendo le cautele da osservarsi per impedire eventuali frodi e per facilitare il controllo degli organi di vigilanza;

3) la determinazione dei trattamenti di obbligatoria applicazione e dei requisiti dei vari tipi di prodotti;

4) la disciplina del commercio dei mosti, vini ed aceti, in modo da assicurare ai consumatori idonee garanzie circa la genuinità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;

5) la disciplina della preparazione e del commercio dei prodotti dei quali è consentito l'uso enologico, quando siano specificamente preparati per tale utilizzazione, regolando il modo in cui questa debba compiersi ed assicurando che i prodotti abbiano la purezza necessaria per l'uso suddetto nonché stabilendo le opportune cautele di garanzia dei consumatori;

6) la disciplina delle importazioni, esportazioni, reimportazioni e transito dei mosti, vini ed aceti, in modo da assicurare che i prodotti importati, salvo vini pregiati confezionati in recipienti chiusi e non contenenti sostanze nocive, siano conformi alle norme interne e che la preparazione dei prodotti destinati all'esportazione possa essere fatta, sotto particolari cautele, in conformità alla legislazione del Paese importatore;

7) divieti, o limitazioni parziali, circa la produzione, il commercio e la detenzione

dei prodotti o sostanze atti a sofisticare mosti, vini ed aceti.

Con il decreto potranno essere stabilite le sanzioni penali per le infrazioni alle norme in esso previste. Le pene detentive non dovranno superare nel massimo gli anni cinque; le pene pecuniarie non dovranno superare la somma di lire 50 milioni, salvo casi speciali, nei quali, in aggiunta o sostituzione di quelle fisse, possono essere stabilite pene pecuniarie proporzionali fino a lire 100 mila per quintale di prodotto irregolare ».

Le proposte furono approvate con qualche emendamento e trasmesse alla Camera dei deputati che affrontò l'esame del disegno di legge-delega riguardante la denominazione di origine dei vini, mentre l'altro disegno di legge venne esaminato all'inizio dell'attuale legislatura e, dopo l'approvazione, fu trasmesso al Senato.

La 8ª Commissione permanente, il giorno 23 dello scorso aprile, esaminò il disegno citato come risulta dal seguente resoconto:

« Delega al Governo ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (498), approvato dalla Camera dei deputati.

« Riferisce in senso favorevole il senatore Carelli. Il disegno di legge autorizza il Governo ad emanare entro tre mesi, sentito un Comitato di trenta parlamentari e con l'osservanza di alcuni principi direttivi, un decreto avente valore di legge per disciplinare la produzione dei mosti, vini ed aceti, stabilendo norme atte ad assicurare una efficace prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di tali prodotti. Nell'invitare la Commissione a dare voto favorevole al disegno di legge, il relatore propone il ripristino dell'originario testo ministeriale al punto 2) dell'articolo 2.

Il senatore Audisio esprime il timore che la proposta di emendamento avanzata dal relatore possa agevolare i grandi sofisticatori di vini. Dopo aver dichiarato di non approvare la formulazione di alcune parti del testo (come il preambolo dell'articolo 2

e il punto 8 dello stesso articolo) il senatore Audisio dichiara di riservarsi la presentazione in Assemblea di alcuni emendamenti, a meno che il Governo chieda la rinuncia a qualsiasi modifica, per ottenere la più rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento. In questo caso egli si limiterebbe alla presentazione di alcuni ordini del giorno.

Intervengono quindi i senatori Rovella e Baracco, i quali presentano il seguente ordine del giorno: « L'8^a Commissione permanente del Senato, considerata la necessità di sollevare il settore vinicolo dalle ricorrenti crisi di questi ultimi tempi ed allo scopo di consentire, in modo operante, lo auspicato impiego di alcool da vino e da materie vinose nella preparazione dei vini speciali, impegna il Governo a porre allo studio un piano che consenta, entro un breve periodo di tempo, l'istituzione di una organizzazione unitaria del mercato dell'alcool, in modo che, tenuto conto anche delle nuove esigenze del Mercato comune europeo, si possa consentire di destinare alla distillazione la totalità dei prodotti della vinificazione, nonché dei vini difettosi, comunque non utilizzabili per il consumo diretto, e di soddisfare pienamente le esigenze della produzione dei vini speciali, specie in relazione all'esportazione. La Commissione impegna altresì il Governo ad attuare la detta organizzazione in modo che, nel suo quadro, una volta assicurato il collocamento prioritario dell'alcool da vino e da materie vinose disponibili, i fabbisogni ancora non coperti possano essere soddisfatti con alcool da frutta ».

Dopo brevi interventi del Presidente, del Sottosegretario di Stato — che accetta l'ordine del giorno —, del senatore Carelli — che non insiste nella sua proposta di emendamento — e del senatore Audisio — che annuncia il proprio voto contrario —, tale ordine del giorno è approvato.

Vengono poi approvati gli articoli del disegno di legge e viene conferito al senatore Carelli il mandato di riferire all'Assemblea ».

Considerazioni sociali ed economiche

L'importanza economica del settore vitivinicolo è sempre stata rilevante. Particolare risalto assume nel nostro Paese, non solo per motivi tradizionali, ma soprattutto come insostituibile componente di un sistema di valori che formano il complesso quadro dell'economia italiana.

Va pertanto considerato anche in funzione sociale ed organizzativa dinamicamente armonica e produttivisticamente efficiente.

Non è possibile trattare il problema della denominazione di origine dei mosti e dei vini, senza abbinarlo a quello della difesa del prodotto nella lotta contro le frodi.

« Vogliamo prodotti genuini e di qualità! » è l'invito che i consumatori rivolgono da sempre ai produttori ed è desiderio di questi rispondervi positivamente. E non può essere diversamente quando gli elementi di valutazione conosciuti pongono in evidenza situazioni estremamente favorevoli al potenziamento del settore in esame nei tre rami della produzione dei vini, degli alcool e degli aceti.

È già stato affermato che i punti di pratica impostazione degli indirizzi e delle finalità da conseguire per il potenziamento della vitivinicoltura italiana si riferiscono al seguente quadro programmatico:

- a) tutela della denominazione di origine dei vini;
- b) istituzione del Comitato nazionale vitivinicolo;
- c) obblighi derivanti dalla tutela della denominazione di origine;
- d) lotta contro le frodi;
- e) potenziamento dell'organizzazione tecnico-economica;
- f) azione di propaganda per il prodotto nazionale accreditandolo in Italia e all'estero e garantendolo nell'origine e nella qualità.

Per i problemi di cui alle lettere a), b) e c), le cose sono a buon punto: c'è il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 934 e affronta i primi non facili passi il Comitato vitivinicolo; verranno

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in seguito i regolamenti necessari alla chiara applicazione della norma legislativa.

Con il disegno di legge in esame si integra il complesso dei provvedimenti, inquadrando gli interventi con precise finalità di miglioramento generale della produzione e della organizzazione ad essa relativa. E non può essere diversamente quando si pensi che la produzione nazionale oscilla intorno ai 70 milioni di ettolitri di vino per un valore di circa 700 miliardi mentre quella europea raggiunge i 170 milioni di ettolitri e la mondiale i 200 milioni ed infine che la produzione nazionale ha annualmente un valore che oscilla oggi intorno ai 700 miliardi di lire.

Per la lotta contro le frodi il primo strumento valido è senza dubbio una adeguata organizzazione. Indispensabile quindi la costruzione di cantine sociali ove l'operatore possa trasformare il suo prodotto e conseguentemente provvedere al necessario collocamento. Quando tutta la produzione italiana sarà tolta dal giuoco della dinamica speculativa sarà automaticamente eliminata la frode e restituiti prestigio e dignità alla nobile arte di Enotria.

Presentemente in Italia le cantine sociali e gli enopoli assorbono circa il 35 per cento della produzione nazionale. I dati che seguono possono fornire l'esatta situazione del lavoro dei complessi indicati.

REGIONE	Cantine sociali funzionanti al 10-9-1963	Prod. media triennio 1960-62	Capacità C.S. funzionanti al 10-9-1963	Percentuale capacità C.S. sulla produzione totale regionale (%)
		(in hl.)	(in hl.)	
PIEMONTE	89	6.611.800	2.449.100	37,04
LIGURIA	1	457.933	1.500	0,32
LOMBARDIA	24	2.826.533	823.500	29,13
TRENTINO-ALTO ADIGE	47	1.147.066	1.052.200	91,73
VENEZIA EUGANEA	54	7.271.000	3.243.800	44,61
FRIULI-VENEZIA GIULIA	10	703.533	379.310	53,91
EMILIA E ROMAGNA	99	5.954.566	2.985.500	50,10
TOSCANA	11	3.983.066	165.000	4,14
MARCHE	4	2.167.633	66.500	3,06
UMBRIA	6	754.433	129.707	17,19
LAZIO	17	3.772.400	625.200	16,57
ABRUZZI E MOLISE	13	1.674.500	396.000	23,64
CAMPANIA	3	2.984.866	43.500	1,45
PUGLIE	89	8.775.433	2.012.275	22,93
LUCANIA	4	692.666	53.000	7,65
CALABRIA	3	1.070.233	75.000	7
SICILIA	17	6.592.766	454.000	6,43
SARDEGNA	28	1.732.433	1.070.500	61,80
TOTALI	519	59.215.660	16.025.792	27,06
C. S. costituite non funzionanti	58			
Totale cantine sociali al 10 settembre 1963	577			
Enopoli (della Federconsorzi, dei CAP e della Regione siciliana)	113			
Cooperative di secondo grado	16			
Totale Enti coop.vi vitivinicoli	706			

In sintesi, 577 sono le cantine sociali e 129 gli enopoli; in totale 706 enti cooperativistici vitivinicoli, che collaborano alla razionale lavorazione del prodotto vitivinicolo italiano.

Si deve però precisare che la capienza di uno stabilimento vinicolo non è interamente riferibile alla possibilità di lavorazione e alla resa in vino; dai dati complessivi esposti occorre infatti dedurre un 20 per cento circa.

Come si può constatare, siamo ancora molto lontani dagli obiettivi che si vogliono raggiungere. Come primo traguardo converrebbe raddoppiare, *grosso modo*, la capacità degli stabilimenti di lavorazione portandola a 40 milioni di ettolitri e, contemporaneamente, integrare i complessi esistenti con impianti per l'imbottigliamento; ma per tale risultato non basta la buona volontà dell'operatore. Occorre soprattutto l'intervento diretto dello Stato, il cui dovere è anche quello di facilitare la capacità associativa degli interessati attraverso l'organizzazione dei mezzi verso cui dovranno naturalmente convergere le specifiche attività dei produttori.

Per raggiungere risultati positivi è indispensabile procedere per gradi: prima organizzare le cose, poi le volontà.

È inutile insistere sull'affermazione che l'aiuto dello Stato, attraverso le leggi così dette incentivanti, deve trovare idonei organismi cooperativistici atti a rendere in qualche modo operanti gli aiuti stessi; perchè quasi nulli risultano gli effetti di encomiabili inviti non garantiti dalla positività dei risultati. Nessun produttore è disposto a correre rischi nell'incertezza dell'operazione economica, che solo lo Stato può facilitare nel quadro di una programmazione interessante l'intero settore.

L'organizzazione delle volontà si svilupperà linearmente in un secondo tempo quando la bontà dell'iniziativa primaria avrà vinto la diffidenza, facilitando il sorgere di nuovi orizzonti economici che imporranno, senza turbamenti, razionali organizzazioni di produzione e di lavoro.

Al completamento del sistema si prestano oggi gli enti di sviluppo, la piena attua-

zione dell'articolo 21 della legge n. 454 per il cosiddetto « Piano Verde » e l'applicazione del decreto legislativo sulla denominazione di origine dei vini.

Non sarà difficile allora riprendere in esame anche il problema della nostra viticoltura, che non da oggi sente la necessità di un razionale riordinamento comprendente l'intero arco genetico-tecnico-culturale.

Con una spesa globale di circa 100 miliardi, sarà possibile dar vita all'integrazione dell'intero complesso industriale di trasformazione, corrispondente ai due terzi della produzione media annua totale; cosa fattibile in breve tempo con immenso vantaggio del produttore e del consumatore. Non ritengo superfluo affermare che al primo passo seguirebbero altri intesi all'espansione della esportazione, già molto bene indirizzata, per il vermouth, per il marsala e per alcuni vini di qualità tradizionalmente graditi al mercato straniero.

Si attende, in sintesi, un più concreto piano di programmazione tecnico-economica particolarmente idoneo alle esigenze dello sviluppo vitivinicolo e alle speranzose attese dell'operatore di buona volontà.

Impiego dello zucchero e dell'alcool in enologia

La genuinità del prodotto è intimamente legata all'osservanza di alcune norme limitative riguardanti l'uso dello zucchero, dell'alcool e degli additivi.

Per quanto si riferisce al primo è da segnalare che l'articolo 2 dell'originario disegno di legge disponeva « l'istituzione di bollette di accompagnamento per tutti i trasporti fino a dettagliante e del registro di carico e scarico per i produttori, gli importatori e di grossisti ». Lo stesso ministro, onorevole Ferrari Aggradi, ebbe occasione di sottolineare l'alto costo che un siffatto congegno avrebbe importato, oltre le difficoltà dell'Amministrazione di reperire il personale sufficiente per il rilascio delle bollette e per l'attuazione di un efficiente controllo.

Considerazione questa tenuta in evidenza nella formulazione del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati (art. 2 n. 8: « l'istituzione di bollette di accompagnamento degli zuccheri di qualsiasi natura e qualità, sia solidi che liquidi, e del registro di carico e scarico per i produttori, gli importatori ed i grossisti nonché la facoltà di istituire bollette di accompagnamento dello zucchero anche fino al dettagliante, ove se ne ravvisi la necessità »).

Evidentemente il nuovo testo appare più pratico e contempla norme di carattere facoltativo, applicabili cioè presentandosene la necessità; in ultima analisi, come *extrema ratio*.

Non può sfuggire alla critica dell'osservatore la bontà del provvedimento, nè si può pensare ad orientamenti arbitrari, in palese contrasto con lo spirito democratico. Nessun dubbio quindi e nessuna perplessità per una norma che, se sarà applicata, lo sarà a ragion veduta e, comunque, mai con criteri dannosi ai vari settori di collegamento economico estranei all'illecito comportamento che si vuole contrastare.

Comunque lo zuccheraggio è compreso nel quadro della correzione dei mosti, necessaria in determinati momenti legati all'andamento stagionale, elemento questo assai variabile e che profondamente incide sui caratteri dei vini.

Lo zuccheraggio è pratica vietata in periodi normali, ma, se praticato per necessità tecniche, dovrebbe tendere al miglioramento qualitativo del prodotto finito, dato che l'aggiunta di zucchero produce alcool, glicerina ed altri prodotti chimici del processo fermentativo dei mosti (la reazione Garoglio-Stella consente di accertare la presenza di saccarosio quasi completamente fermentato fino al limite di 8 mg. per litro). Generalmente l'aggiunta di saccarosio è permessa per la preparazione dei vini speciali; negli altri casi tale aggiunta viene autorizzata con decreto, come si verifica normalmente nei Paesi europei. D'altra parte, è questa una pratica che trova nel prezzo dello zucchero l'elemento limite, sapendo che chilogrammi 1,700 di zucchero aggiunti

ad un ettolitro di mosto aumentano di circa un grado l'alcoolicità del prodotto; aumento che si ricollega ad un'altra pratica, quella dell'alcoolizzazione, che normalmente ha valore correttivo per i prodotti in determinate annate non favorevoli alla coltura viticola e aggiuntivo per la produzione destinata all'esportazione, per evitare alterazioni di ordine fermentativo, nonché per motivi di carattere merceologico espressi dagli acquirenti stranieri.

Credo non inutile riportare dal Garoglio un esempio di alcoolizzazione:

« Quanto alcool a 95 gradi bisogna aggiungere a 100 quintali di vino a 11 gradi per portarlo a 13 gradi? »

Ogni litro di vino necessita di 2 gradi di alcool, quindi per 100 quintali occorrono $2 \times 10.000 = 20.000^\circ$. E poichè ogni litro di alcool aggiunto al mosto dovrà conservare 13° , per ogni litro di alcool noi abbiamo a disposizione $95^\circ - 13^\circ = 82^\circ$ quindi, i litri di alcool da aggiungere a 100 quintali di vino saranno

$$\frac{20.000^\circ}{82^\circ} = 244 \text{ circa } \gg$$

In Francia l'aggiunta di alcool al vino è vietata anche nel caso che sia conosciuta dall'acquirente o dal consumatore, ed è vietato altresì il commercio di vino alcoolizzato. I vini destinati all'esportazione possono ricevere una aggiunta di alcool, purchè l'esportazione stessa sia immediatamente effettuata.

I mosti che posseggono naturalmente allo stato potenziale una ricchezza alcoolica di almeno 14 gradi e che provengono da uve ottenute in vigneti di qualità, possono ottenere una aggiunta di alcool durante il corso della fermentazione che sia non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento del volume di vino ottenibile.

In Germania non è autorizzata l'aggiunta di alcool di qualsiasi natura. È autorizzata invece per vini che devono essere inviati nelle regioni tropicali per permetterne la conservazione; l'aggiunta è permessa nella pro-

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

porzione dell'1 per cento nel volume dell'alcool di vino o di alcool industriale pure contenente almeno il 90 per cento di alcool in volume.

Si rileva che le nazioni più interessate all'attività vitivinicola, sia per il consumo interno sia per l'esportazione, attuano un indirizzo di controllo, di limitazione e di concessione secondo le necessità indicate dal mercato e dall'andamento stagionale. Il compito, in detti territori, è facilitato dall'organizzazione esistente per la produzione e per il commercio degli alcoli, mentre nel nostro ambiente la produzione dell'alcool

è sottoposta solamente ad un controllo di ordine fiscale.

L'attività specifica merita invece una particolare considerazione per molteplici motivi di carattere tecnico, merceologico, organizzativo ed economico.

Va rilevato che la disponibilità di alcole in Italia è caratterizzata da un andamento discontinuo che incide sulla consistenza delle necessarie riserve e sulla razionale utilizzazione di alcole di qualità. Negli ultimi 10 esercizi, la produzione di alcole in ettanidri ha avuto il seguente andamento:

a) Alcole di 1^a categoria

1953-54	416.150	di cui da	saccaromelasso	377.742
1954-55	295.854	» » »	»	282.010
1955-56	347.819	» » »	»	338.440
1956-57	411.203	» » »	»	401.558
1957-58	476.621	» » »	»	463.149
1958-59	479.621	» » »	»	473.609
1959-60	451.459	» » »	»	447.676
1960-61	400.874	» » »	»	397.706
1961-62	489.516	» » »	»	484.621
1962-63	456.936	» » »	»	452.367

b) Alcole di 2^a categoria

1953-54	394.153	di cui da	materie vinose	187.856	non vinose	206.297
1954-55	396.058	» » »	»	157.359	»	238.699
1955-56	401.435	» » »	»	201.167	»	200.268
1956-57	535.920	» » »	»	286.543	»	249.377
1957-58	411.263	» » »	»	271.010	»	140.253
1958-59	544.862	» » »	»	249.648	»	295.214
1959-60	827.895	» » »	»	576.072	»	251.823
1960-61	685.085	» » »	»	432.263	»	252.822
1961-62	679.980	» » »	»	255.491	»	424.489
1962-63	759.087	» » »	»	355.706	»	403.381

Attualmente le disponibilità di alcole sono sufficienti alla produzione interna ed all'assorbimento del mercato internazionale, ma non va sottaciuta la particolarità che il fabbisogno normale di alcole da vino e da materie vinose non scende sotto i 600 mila ettanidri, mentre la disponibilità difficilmente supera i due terzi di tale quantitativo.

L'alcole viene impiegato nella produzione del vermouth, del marsala e di altri vini aromatizzati, liquorosi, spumanti per il mercato interno e nella preparazione di vini speciali destinati all'esportazione. Esso è contenuto nelle acquaviti da vino (brandy) e nelle acquaviti di vinaccia di produzione nazionale. In linea teorica si può affermare

che la necessità di disporre di quantitativi di alcole sufficienti ad alimentare l'industria vinilicologica nazionale è sempre più sentita col graduale assestamento degli indirizzi che regolano il Mercato comune europeo.

Per conservare il pregio al prodotto finito non basta un alcole qualunque ma occorre un buon alcole.

Per detti motivi l'8^a Commissione del Senato ha creduto opportuno approvare l'ordine del giorno prima riportato, il cui contenuto potrà in futuro fornire materia per una opportuna proposta di legge meglio rispondente alle esigenze del momento. L'ordine del giorno propone anche l'uso di alcole da mele, la cui produzione nazionale oscilla intorno ai 250 mila ettanidri, ma non sarebbe dannoso considerare valida anche la richiesta di estendere l'uso di alcole proveniente dalla frutta in genere. È questa una misura di sicurezza che eviterebbe fra l'altro l'importazione di alcoli meno pregiati dei nostri ed a prezzi che non consentono di sostenere convenientemente la concorrenza straniera.

Anche in questa branca, che riguarda la produzione alcoolica, l'Italia non può rimanere isolata. Deve cioè attuare provvedimenti capaci di alleggerire la inevitabile pressione indiretta degli indirizzi di altri Paesi che, come il nostro, hanno particolari interessi da salvaguardare in questo settore.

Se si vogliono evitare processi di fabbricazione non convenienti alla conservazione della genuinità del prodotto, confermando la fiducia del consumatore, conviene regolare l'intera materia attraverso provvedimenti che altri Paesi hanno già adottati.

Genuinità di tutti i prodotti, armonia di indirizzi, controlli efficaci non appesantiti da norme rallentatrici hanno, come indispensabile premessa, la possibilità di operare solo in un ambiente amico e quindi opportunamente organizzato. Si eviterebbe così l'affermazione di chi vorrebbe introdurre l'uso di prodotti di sintesi che debbono assolutamente essere esclusi dal quadro degli alimenti.

È utile segnalare che il Comitato consultivo vitivinicolo presso la Commissione CEE

ha ultimamente ribadito il voto unanime di tutte le categorie vitivinicole che l'alcole sintetico e l'acido acetico siano tenuti nettamente estranei al campo alimentare.

In linea generale, gli indirizzi di altri Paesi del MEC si differenziano sensibilmente da quelli nostri. La Francia, per esempio, riguardo alla produzione dell'alcole segue una politica basata su un ordinamento monopolistico statale (le fabbriche producono e vendono per conto del monopolio chiamato *Régie des alcools*).

La stessa cosa avviene nella Germania Federale. L'esperienza dimostra che la Francia e la Germania usano questi strumenti agili ed efficacissimi non soltanto per una migliore utilizzazione strumentale nei riguardi della distillazione (considerata uno strumento della politica agricola nazionale) di certe materie alcoligene (vino, frutta, patate, eccetera), ma anche per mantenere in una situazione di inferiorità altri Paesi della Comunità, sia pure semplicemente per quanto si riferisce all'alcole ed ai prodotti finiti a base di alcole.

Già da tempo è stato riconosciuto che l'unico modo per togliersi da questa situazione alquanto pesante è quello di attuare, anche in Italia, una organizzazione del mercato dell'alcole attraverso uno strumento analogo a quello di cui dispongono i francesi ed i tedeschi: la politica comune potrà poi venire realizzata mediante il coordinamento degli organismi nazionali.

La produzione dell'aceto e i suoi problemi

Altra produzione che nel nostro Paese ha una notevole importanza è quella dell'aceto, nome riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica del vino o del vinello, avente il 5 per cento di acidità totale espressa in acido acetico, senza alcuna aggiunta di materie coloranti, ivi compresa l'enocianina, o di acido acetico o di altre sostanze.

È vietato — stabilisce l'articolo 18 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 — produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio per uso commestibile qualsiasi altro aceto ad

eccezione di quello ottenuto dalla fermentazione acetica dell'alcool etilico. Tale aceto deve essere venduto col nome di « aceto di spirito » per la conservazione dei prodotti. È vietato mescolare l'aceto di spirito con l'aceto di vino o colorarlo artificialmente.

Nel nostro territorio operano attualmente 130 acetifici che producono mediamente circa 500 ettolitri di aceto di spirito base di acidità 10°, e un milione di ettolitri di aceto di vino e vinello base di acidità 5°.

Il consumo *pro capite* è di circa L. 2,5. Il saldo tra produzione e consumo è dato dalla produzione familiare.

Le aziende acetiere sono ubicate di preferenza nell'Italia del nord e del centro. Per quanto riguarda le possibilità dell'industria italiana nel MEC, è da rilevare che il suo inserimento presenta in verità problemi molto ardui, il principale dei quali riguarda la materia prima.

Anzitutto bisogna intervenire con decisione contro l'impiego dell'acido acetico sintetico, che nella Germania Federale è consentito (benchè contingentato); tale uso è ugualmente molto diffuso nei Paesi Bassi, e nel Belgio è praticamente tollerato con alcune restrizioni. È evidente, quindi, che la concorrenza dell'acido acetico sintetico può essere sopportata abbastanza bene dall'aceto di fermentazione, qualora venga preparato partendo da alcoole derivato da materie prime meno costose; ma non sopportabile per l'aceto di fermentazione ottenuto da materie prime naturalmente care come il vino ed il vinello.

Risolvere tale problema è per l'industria italiana assolutamente necessario.

Seguono poi problemi di equilibrio tra i costi dei diversi aceti, poichè le materie prime sono, nel quadro economico, influenzate dalle politiche degli Stati (specialmente l'alcoole ed il vino).

Secondo uno studio recente presentato per conto dell'Associazione dei produttori di aceto dei 6 Paesi della Comunità economica europea, nel 1962 sono stati impegnati nei Paesi stessi per la produzione di aceto 165.885 ettolitri di alcool, 1.867.254 ettolitri di vino e di secondi vini base 5° ed altre materie prime per una produzione totale di 4.223.362 ettolitri di aceto fermentato base

5°, mediante l'impiego di circa 5 milioni di ettolitri di materie prime alcooligene, di provenienza agricola, base 5° di alcoole o equivalenti in zuccheri.

Se si riuscisse ad escludere l'aceto sintetico dal settore alimentare si potrebbero assorbire annualmente oltre 6 milioni di ettolitri di materie prime agricole alcooligene; invece di perdere più di 1 milione di ettolitri all'anno di vino e vinello nel bilancio del collocamento ne potremmo guadagnare 2 ed anche 3.

Non sappiamo se gli indirizzi comunitari si orienteranno verso le esigenze della difesa agricola dei consumatori o si uniformeranno alla posizione della Germania Federale. Comunque, l'industria italiana dell'aceto attende una favorevole soluzione dei problemi prospettati, senza dimenticare però che un elemento di insostituibile importanza è lo spirito d'iniziativa e di adattamento dei nostri produttori.

Non sarà inutile rilevare che le norme sull'uso dell'acido acetico sintetico rientrano nella direttiva del Consiglio della CEE del 5 novembre 1963 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui prodotti conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate alla alimentazione umana; pertanto, nonostante la decisa opposizione del settore agricolo dei vari Paesi interessati, l'acido acetico è stato incluso nell'elenco delle sostanze destinate principalmente ad altri usi, « ma aventi un effetto conservativo secondario ». Ciò non significa però che l'acido acetico sintetico debba essere impiegato a tale uso.

È stato anche affermato che la direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali relative ai prodotti utilizzati come alimenti che possiedono proprietà conservative, in particolare l'aceto, il cloruro di sodio, l'alcool etilico, gli olii alimentari e gli zuccheri.

In questa sede, ed in merito alla *vexata quaestio* non rimane che esprimere un voto: la decisa opposizione dell'Italia all'uso alimentare dell'acido acetico e la speranza che i decisi interventi dei nostri rappresentanti abbiano a concludersi positivamente.

Per una sintetica dimostrazione della importanza dell'industria acetiera in Italia è

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

utile riportare i seguenti dati riferiti alle annate indicate:

Consumo delle materie prime: alcool, vino, vinello, vinacce, dal 1958 (stime).

ALCOOL		
	Hl.	Base d'alcool
1958	30	95°
1959	30	»
1960	50	»
1961	trascurabile	—
1962	»	—
1963	»	—

VINO E VINELLO		
	Hl base 10°	Prezzo in lire per Hl.
1958	500.000	3.900
1959	500.000	3.700
1960	550.000	3.500
1961	570.000	4.100
1962	565.000	4.500
1963	700.000 (vino a basso grado) 300.000 (vinello » » »)	4.000/4.500

A questo si deve aggiungere qualche centinaio di migliaia di ettolitri annui di esportazione di vino per distillazione.

Produzione dell'aceto di fermentazione: aceto di spirito, aceto di vino, dal 1958 (stime).

ACETO DI ALCOOL		
	Hl.	Base di acidità
1958	300	10°
1959	300	»
1960	450	»
1961	—	—
1962	—	—
1963	—	—

ACETO DI VINO E VINELLO		
	Hl.	Base di acidità
1958	800.000	5°
1959	800.000	»
1960	880.000	»
1961	890.000	»
1962	885.000	»
1963	1.100.000	»

Elementi principali del disegno di legge

Il disegno di legge in esame indica in 14 punti gli obiettivi di una efficace lotta contro le frodi, per salvaguardare, nei limiti del possibile, e garantendo la genuinità del prodotto, le esigenze del consumatore.

Esso affronta il problema delle definizioni che sono essenziali alla dichiarazione di impegno nei riguardi della genuinità, nonché nei rapporti della disciplina della preparazione e conservazione dei prodotti e sottoprodotti, concedendo, dato il carattere eminentemente tecnico, ampia facoltà agli organi competenti di indicare, secondo l'opportunità ed in collegamento con il progresso scientifico, i processi meglio rispondenti al miglioramento della qualità.

Garanzia di obiettività dovrebbe essere del resto la disposizione di cui al punto 14 dell'articolo 2 relativo all'intervento di una speciale commissione e di eventuali sottocommissioni di studio.

L'8ª Commissione, inoltre, non ha creduto necessario affrontare, per ovvie considerazioni di ordine puramente tecnico, l'articolazione di precise indicazioni di carattere tecnologico sull'uso dei correttivi, degli antisettici, degli anti fermentativi ed infine dei conservanti.

Nella passata legislatura fu tentato l'esame analitico della materia con difficoltà non lievi che consigliano di accettare questa proposta. D'altra parte, la precedente discussione è stata ampiamente riportata dal senatore Desana in una serie di articoli pubblicati dalla rivista « Industrie agrarie ».

Quello che maggiormente interessa è il metodo usato nella repressione delle frodi e lo intervento di organismi che, purtroppo, portano a risultati non proporzionati al lavoro svolto ed alle necessità del settore, nonostante le encomiabili dimostrazioni di buona volontà.

Della repressione frodi si occupano oggi:

1) il Ministero dell'agricoltura e delle foreste attraverso propri funzionari e gli Istituti incaricati della vigilanza per la esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (l'articolo 41 del decreto stesso sta-

bilisce la competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero della industria e del commercio, del Ministero dell'interno e di quello delle finanze, cui si è aggiunto il Ministero della sanità);

2) tutti gli agenti di Polizia giudiziaria, gli agenti comunali, del dazio, quelli giurati delle organizzazioni sindacali e simili, autorizzate a collaborare alla vigilanza, nonché gli agenti dei consorzi riconosciuti per la tutela dei vini a denominazione di origine, i funzionari e gli agenti delegati dei Ministeri accennati e dei capi degli Istituti di cui al decreto prima citato;

3) tutto il personale sanitario-tecnico appositamente incaricato dall'Autorità sanitaria nazionale, provinciale o comunale (legge 30 aprile 1962, n. 283).

Evidentemente non può sfuggire all'osservatore una certa discrezionalità negli interventi. Non si può, è ovvio, unificare gli organi incaricati; è possibile però rilevare, per esempio, che la Guardia di finanza svolge questo compito come compito istituzionale e non è possibile immaginare variazioni e modificazioni intese a togliere ad essa il « Servizio repressione frodi », che può svolgere incidentalmente quando se ne presenti la opportunità, senza togliere efficacia al sistema.

Quello che conta invece è un effettivo coordinamento attraverso collegamenti fra le diverse amministrazioni. Essi, in verità, esistono, ma vanno riordinati su basi più concrete, affinché le direttive generali, l'interpretazione della norma legislativa, siano attuate con criterio unitario.

Gli stessi metodi di analisi devono essere considerati con criteri di uniformità interpretativa e ciò per evitare inconvenienti che spesso assumono aspetti paradossali, che fanno considerare lecito in una zona l'illecito che si verifica in un'altra.

Il coordinamento è tanto più necessario quanto più l'attività della repressione si sviluppa e, a determinarlo, convergono la estrema necessità di un servizio efficiente e il diritto degli operatori a seguire norme sicure ed indirizzi uniformi.

Presentemente non si può dire che ciò si verifichi, anche perchè mancano norme pre-

cise sull'applicazione delle disposizioni ritenute valide dalla Autorità sanitaria.

La necessità di un siffatto coordinamento è stata sentita dal Parlamento che, con l'art. 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, ha delegato il Governo ad emanare norme per l'unificazione presso il Ministero della sanità di tutti i servizi e gli Istituti centrali e periferici, attinenti alla vigilanza igienica ed al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande.

Tale delega pone come limite il 12 aprile 1964; tuttavia, la norma non si può dire perfettamente rispondente alle necessità del momento, perchè senza motivo esclude dal coordinamento gli Enti locali ed universitari e stabilisce una concentrazione nel Ministero della sanità anche per il controllo di carattere non sanitario. Evidentemente sorge la opportunità di una revisione delle norme sugli interventi.

È bene che l'applicazione del principio informatore venga riesaminato nel senso di lasciare a ciascuna amministrazione i suoi compiti istituzionali: sarebbe assurdo, per il Ministero della sanità, occuparsi di problemi che riguardano la disciplina della produzione e del commercio delle materie alimentari, che non hanno carattere sanitario e che debbono essere lasciati ai Ministeri economici e tecnici. Come sarebbe assurdo che questi ultimi, nella loro attività inerente alla disciplina della produzione e del commercio, dovessero arrogarsi compiti che si riferiscono all'aspetto sanitario.

Non è sempre facile, però, distinguere nettamente le varie delimitazioni ed appunto per questo il coordinamento si rende vieppiù necessario.

È assolutamente necessario riesaminare la materia per eliminare le inspiegabili anomalie presenti. Si pensi, per esempio, al fatto che oggi si applica persino una procedura diversa a seconda che lo stesso atto di vigilanza venga effettuato da un agente sanitario o da un altro appartenente a un differente organismo: la procedura prevista dalla legge sanitaria è infatti diversa da quella contenuta nella legge del 1925 ed in varie leggi speciali, e trattandosi di materia tecnica e penale l'indirizzo va considerato fortemente turbativo.

In sintesi si può affermare che il coordinamento va realizzato anzitutto con la creazione di un Comitato interministeriale, operante presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste oppure presso il Ministero della sanità, forse meglio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto da un sottosegretario. Detto Comitato dovrebbe avere il compito:

1) di esaminare le direttive in materia di vigilanza (ivi compresa la unificazione dei metodi di analisi);

2) di pronunciarsi sulla interpretazione della norma legislativa in materia di vigilanza rendendola valida per tutti gli organismi interessati alle operazioni di controllo;

3) di proporre interventi legislativi di coordinamento al Consiglio dei ministri.

Per quanto attiene alla procedura si raccomanda al Governo di adottare per il momento un sistema analogo a quello contenuto nella recente legge sanitaria in merito alle analisi ed alle denunce relative al disegno di legge in esame.

Onorevoli Senatori, ripetutamente è stato affermato che i disegni di legge-delega contrastano con l'alta responsabilità del Parlamento, che fra l'altro ha il controllo sulla chiara impostazione politica dei provvedimenti; ma i disegni di legge accennati, in alcuni casi, rappresentano un validissimo strumento di ordine e di chiarezza quando la materia assume prevalentemente l'aspetto tecnico-scientifico. In questi casi le direttive di massima vengono impartite ricorrendo, sia pure con cautela, all'istituto della delega attraverso l'applicazione dell'articolo 76 della Carta costituzionale.

Il disegno di legge in esame rientra nei casi citati e rappresenta un logico orientamento verso la rapida soluzione di un problema che investe un intero settore della nostra agricoltura.

È questo il motivo per il quale si chiede la vostra cortese adesione.

CARELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione composta di quindici deputati e quindici senatori in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nel seguente articolo, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare in modo organico la produzione dei mosti, vini ed aceti, stabilendo norme adatte ad assicurare una efficace prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di tali prodotti.

Art. 2.

Il decreto dovrà tenere conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunità economica europea (C.E.E.) e delle norme riguardanti l'attuazione della politica agricola comune, e stabilire:

1) le definizioni dei mosti, dei vini e degli aceti e dei sottoprodotti della vinificazione, in base a razionali criteri di enotecnica ed al significato consuetudinario di tali denominazioni, nonchè le altre definizioni che si rendano utili per l'esatta delimitazione e comprensione delle sue norme;

2) la disciplina della preparazione e conservazione di detti prodotti e sottoprodotti, indicando le aggiunte ed i trattamenti consentiti, e fissando le modalità per indicare altri trattamenti ed aggiunte che potranno essere di volta in volta consentiti allorchè siano riconosciuti rispondenti a criteri di razionale tecnica enologica con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, e stabilendo che, nei casi in cui sia ammessa l'aggiunta di alcole, debba usarsi esclusivamente alcole proveniente da vino

o da materie vinose, tranne, e limitatamente ad un periodo di anni due a decorrere dalla entrata in vigore della legge delegata, che per il vermouth ed altri vini aromatizzati, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, nonchè per i vini speciali destinati all'esportazione;

3) le cautele da osservarsi per impedire eventuali frodi e per facilitare il controllo degli organi di vigilanza e la determinazione annuale dei limiti di tempo in cui è ammessa la fermentazione e rifermentazione, nonchè l'obbligo di denuncia delle rifermentazioni spontanee che si verificano fuori di tali periodi;

4) la determinazione dei trattamenti di obbligatoria applicazione e dei requisiti dei vari tipi di prodotti;

5) la disciplina del commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, in modo da assicurare ai consumatori idonee garanzie circa la genuinità e le caratteristiche qualitative dei prodotti;

6) il divieto della utilizzazione, diretta o indiretta, nel campo alimentare, di alcole sintetico e di prodotti contenenti acido acetico non proveniente dalla fermentazione acetica di vino o vinello;

7) le caratteristiche dei recipienti destinati al confezionamento dei vini e degli aceti posti in commercio per il consumo diretto, nonchè norme per l'uso esclusivo di taluni recipienti tradizionali;

8) l'istituzione di bollette di accompagnamento degli zuccheri di qualsiasi natura e qualità, sia solidi che liquidi, e del registro di carico e scarico per i produttori, gli importatori ed i grossisti, nonchè la facoltà di istituire bollette di accompagnamento dello zucchero anche fino al dettaglio ove se ne ravvisi la necessità;

9) la disciplina della preparazione e del commercio dei prodotti dei quali è consentito l'uso enologico, quando siano specificamente preparati per tale utilizzazione, regolando il modo in cui questa debba compiersi ed assicurando che i prodotti abbiano la purezza necessaria per l'uso suddetto nonchè stabilendo le opportune cautele a garanzia dei consumatori;

10) la disciplina della preparazione, dell'impiego e della detenzione dei prodotti per l'igiene della cantina;

11) la disciplina delle importazioni, esportazioni, reimportazioni e transito dei mosti, vini ed aceti, in modo da assicurare che i prodotti importati, salvo — in caso di reciprocità di trattamento — i vini pregiati confezionati in recipiente chiuso e non contenenti sostanze nocive, o comunque non consentite, siano conformi alle norme interne e che la preparazione dei prodotti destinati alla esportazione possa essere fatta, sotto particolari cautele, in conformità alla legislazione del Paese importatore;

12) divieti, o limitazioni parziali, circa la produzione, il commercio e la detenzione di prodotti, sottoprodotti o sostanze atti a sofisticare mosti, vini ed aceti;

13) la disciplina dell'attività di vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme emanate ai sensi dei punti precedenti e per l'accertamento e la repressione delle relative infrazioni, pervenendo anche al coordinamento dei servizi di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi;

14) l'istituzione di una commissione e di eventuali sottocommissioni permanenti di studio per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, di cui all'articolo 108 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, nonchè le modalità di funzionamento.

Con il decreto verranno stabilite le sanzioni penali per le infrazioni alle norme in esso previste.

Le pene detentive non dovranno superare nel massimo gli anni cinque; le pene pecuniarie non dovranno superare la somma di lire 50 milioni, salvo casi speciali, nei quali, in aggiunta o sostituzione di quelle fisse, possono essere stabilite pene pecuniarie proporzionali fino a lire 100.000 per quintale di prodotto irregolare. Potranno essere inoltre previste, indipendentemente dalle sanzioni penali e a seconda della gravità dell'infrazione, la chiusura degli stabilimenti od esercizi per periodi di tempo determinati e la sospensione o revoca delle licenze.